

## **Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale**

1. Il d.lgs. 125/2019 del 4 ottobre 2019, di attuazione della V direttiva antiriciclaggio UE 2018/843, ha introdotto nel d.lgs. 231/2007 apposite misure per prevenire il riciclaggio connesso all'impiego di valute virtuali.

Il nostro legislatore aveva già apportato modifiche in questa direzione con il d.lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, introducendo la definizione di "valuta virtuale" ed inserendo, tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, anche i prestatori di servizi "di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso", i c.d. *exchanger* (attuale lett. i, co. 5 art. 3 d.lgs. 231/2007).

Il provvedimento in esame, recependo le ulteriori novità sul punto, previste dalla V direttiva:

- amplia la definizione di "valuta virtuale", includendo anche la finalità di finanziamento, oltre che di scambio, che può connotare alcune valute e alcuni loro impieghi;

- inserisce nell'attività di cambiavalute i servizi di conversione "in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute" (art. 1, comma 2, lett. ff);

- include nella disciplina i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. *wallet provider* e cioè "ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali" (art. 1 comma 2, lett. ff bis).

2. Con le citate modifiche il legislatore nazionale colma le lacune di tutela della precedente disciplina, che di fatto consentiva una verifica ai fini antiriciclaggio solo in fase di conversione delle valute virtuali in moneta a corso legale, lasciando esenti dalla collaborazione i soggetti che ne consentivano la detenzione e la movimentazione.

In generale, si recepisce a livello normativo interno la tendenza dei sistemi di valute virtuali a porsi come del tutto alternativi ed autonomi rispetto ai sistemi di pagamento o d'investimento in moneta fisica o elettronica, con i quali possono anche non interagire mai. Nel farlo però si fa riferimento solo ai prestatori professionali di servizi relativi alle valute virtuali, cui si impone, al fine dell'introduzione di una forma di regolamentazione istituzionale, anche l'obbligo di registrazione nell'apposita sezione speciale del registro dei cambia valute presso l'Organismo degli agenti e mediatori.

Nessuna iniziativa è assunta, invece, circa la possibilità, pur sollecitata al Considerando 9 della V direttiva, di munire le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) di appositi poteri per "ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate".

In proposito, si evidenzia che lo schema del decreto ministeriale, avente ad oggetto le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale saranno tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la loro operatività sul territorio nazionale,

include nell'ambito di sua applicazione anche gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.

Il predetto schema è stato oggetto di una consultazione pubblica conclusasi il 18 febbraio 2018, ma ad oggi non è ancora stata emanato alcun provvedimento. E le indicazioni citate della V direttiva potrebbero essere l'occasione per confermare la misura indicata, certamente utile ai fini della sollecitata autodichiarazione spontanea.

Si precisa che sul piano prettamente penale l'inserimento degli *exchanger* e dei *wallet provider* tra gli obbligati soggetti alla disciplina antiriciclaggio li rende certamente destinatari delle misure sanzionatorie penali contemplate all'art. 55 del riformato d.lgs. 231/2007, per reati propri consistenti in specie nell'utilizzo, acquisizione e formazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, di dati ed informazioni falsi relativi al titolare dell'operazione o al suo contenuto.

Il loro inserimento nell'ambito dei destinatari della disciplina antiriciclaggio può fondare forme di responsabilità per il coinvolgimento in operazioni di "ripulitura" o di finanziamento del terrorismo, al di là dello schema comune del concorso di persone, consentendo la configurabilità di una responsabilità penale per omesso impedimento dei relativi reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che siano resi consapevolmente possibili dalla mancata esecuzione dei presidi preventivi.

**3.** Le descritte novità della disciplina antiriciclaggio, per i risvolti penali che ne conseguono, vanno accolte con favore, anche se affrontano il binomio traffici illeciti/valute virtuali in maniera indiretta.

Per una repressione diretta di questo binomio, che vada ad incidere sull'attuale conformazione dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio, bisognerà attendere il recepimento della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Questa direttiva al Considerando 6 dà atto che "L'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato"; mentre al Considerando 17 precisa che "Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa le situazioni in cui un reato è commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio".

In realtà, nell'articolato della citata direttiva non si fa minimamente riferimento all'impiego di valute virtuali nella realizzazione delle condotte di riciclaggio. L'unica allusione, assolutamente indiretta, riguarda la previsione di una circostanza aggravante della commissione del delitto di riciclaggio nell'esercizio dell'attività professionale da parte di un "soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849": norma che dopo la V direttiva è da intendersi come riformulata da quest'ultima e quindi riferita anche ai "prestatori di servizi di valute virtuali".

Allo stato della normativa europea è lecito, pertanto, interrogarsi sulla sufficienza ed adeguatezza di queste misure per contrastare i nuovi fenomeni in questione.

Se è pur innegabile che le condotte comprese nella nuova fattispecie europea di riciclaggio annoverano anche operazioni illecite in valute virtuali, il legislatore penale dovrebbe farsi carico di dare risposte normative specifiche, in linea con la loro maggiore offensività ed insidiosità, rispetto

alle attività di “ripulitura” mediante le valute tradizionali, dato l’anonimato, la rapidità di esecuzione e l’assenza di forme centralizzate di controllo che le caratterizzano.

A tal fine potrebbe auspicarsi quantomeno la previsione di apposite circostanze aggravanti che facciano riferimento al contesto digitale delle operazioni di lavaggio o alla natura tecnologica informatica del loro oggetto.

Per un’analisi sistematica delle modalità digitali di realizzazione del riciclaggio e del relativo inquadramento giuridico-penale, anche alle luce delle misure preventive di derivazione sovranazionale, si veda L. Picotti, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia* n. 3-4/2018, p. 590 ss.

31.3.2020

avv. Rosa Maria Vadalà